

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

In data 5 aprile 1989 è stata costituita, ai sensi degli art. 36, 37, 38 del C.C., una Associazione Sportiva denominata "Associazione Commercialisti Golfisti - ACG".

Art. 2 - SCOPO

L' "Associazione Commercialisti Golfisti - ACG" non ha finalità di lucro, è assolutamente apolitica, ed ha per scopo - nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf - l'organizzazione di gare e manifestazioni sportive ed in genere il potenziamento di ogni attività volta all'incremento e allo sviluppo del gioco del Golf tra i Commercialisti.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - SEDE

L'Associazione ha la sua sede in Milano, Viale Majno, n. 17.

Art. 5 - SOCI

Possono appartenere all'Associazione tutti i giocatori italiani e stranieri, purché Soci di un circolo italiano di golf affiliato alla F.I.G. che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione agli Albi (anche speciali) dei Dottori Commercialisti tenuti dai rispettivi Ordini Professionali italiani,
- 2) iscrizione agli Albi (anche speciali) dei Ragionieri Commercialisti tenuti dai rispettivi Collegi Professionali italiani;
- 3) non appartenendo alle due categorie sopra indicate sono dichiarati dalla assemblea soci onorari,
- 5) gli iscritti di cui al n. 1) e 2) che per effetto dell'iscrizione alle rispettive casse di previdenza godono del diritto alla pensione.

I Soci possono essere onorari ed effettivi.

Sono qualificati:

- a) Soci Onorari: coloro che, per particolari ragioni di benemerenzza e di qualifiche professionali collegate all'attività commercialistica, vengono proclamati tali dall'Assemblea. Essi non pagano quote sociali.
- b) Soci Effettivi: coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di far parte dell'Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite. I Soci effettivi hanno tutti i diritti e doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione, in modo particolare: il diritto di votare alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. Non possono rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione. Tali cariche non possono essere rivestite da quanti non abbiano la qualifica di dilettante secondo quanto previsto dall'art. 36 dello statuto F.I.G.

Condizione indispensabile per essere socio dell'Associazione è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Art. 6 - AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata, tramite la Segreteria, al Consiglio Direttivo dell'Associazione per la relativa accettazione che farà stato dalla data della domanda.

Art. 7 - QUOTE SOCIALI

La quota annua associativa è stabilita dall'Assemblea. La quota deve essere

pagata anticipatamente in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci della categoria b) contraggono impegno annuale.

L'anno sociale coincide con quello solare. Essi possono dimettersi notificando al Consiglio Direttivo le loro dimissioni con lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno sociale. Quando non siano notificate dimissioni a norma di quanto precede, l'impegno si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno, e così di seguito. Il Socio che non provveda al pagamento della quota entro il 31 marzo di ogni anno sarà considerato moroso.

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee; restano altresì sospesi gli altri diritti spettantigli sulla base del presente Statuto.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- la Commissione Sportiva
- il Collegio dei Proviviri

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere alla nomina dei Delegati Periferici.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, di norma in occasione della disputa dei Campionati Nazionali dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno il 5% (cinqueper cento) dei Soci.

L'avviso di convocazione indicherà il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, indicando detti termini sia per la prima che per la seconda convocazione.

In questo ultimo caso l'Assemblea sarà regolarmente costituita trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione andata deserta.

La convocazione ai soci sarà effettuata con lettera raccomandata o con e-mail o con fax, recante l'ordine del giorno delle materie da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di un numero di Soci non inferiore al 50% (cinquantaper cento) degli iscritti alla Associazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci appartenenti all'Associazione in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo, non più di altri tre Soci.

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere con votazioni separate, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- b) determina l'ammontare delle quote sociali;
- c) approva il bilancio e la situazione contabile presentata dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita dell'Associazione;

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale
- b) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguente

modalità della liquidazione secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

Art. 11 - COSTITUZIONE L'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Soci dell'Associazione e deliberano validamente a maggioranza relativa dei voti validi.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano validamente a maggioranza relativa dei voti validi espressi in proprio o per delega dai Soci intervenuti che hanno esercitato il diritto di voto.

Esse saranno di norma presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, salvo diverso avviso dell'Assemblea. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non Socio, e due scrutatori, scegliendo fra i presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere regolare verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori:

Le votazioni si fanno per alzata di mano od a scrutinio segreto, se questo è richiesto da almeno un quinto dei Soci presenti:

La nomina delle cariche sociali deve avvenire a scrutinio segreto o per acclamazione.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio, composto da 3 a 9 Consiglieri compreso il Presidente, scelti fra i soci. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice-Presidente ed un Tesoriere. Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica un quadriennio, corrispondente al periodo di durata del quadriennio olimpico della Federazione Italiana Golf e sono rieleggibili.

Esso si riunisce almeno tre volte all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente, o almeno due dei suoi componenti lo ritengano necessario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la convocazione, nel termine di sessanta giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni. Il Presidente dell'Associazione in caso d'assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice-Presidente in carica.

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, decade dalla carica e viene sostituito dal candidato che nelle ultime elezioni per il Consiglio Direttivo abbia ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Nella stessa maniera vengono sostituiti i Consiglieri di missionari o che per qualsiasi motivi recedano dalla carica.

Nel caso di sostituzione di Consiglieri dimissionari o venuti meno, per qualsiasi altro motivo, dalla carica, allorché questi siano stati nominati per acclamazione, il Consiglio Direttivo coopterà, in vece dei Consiglieri venuti meno, nuovi membri.

Art.13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del suo patrimonio ed alla sua amministrazione;
- b) conviene, stipula, risolve, modifica contratti di gestione, di locazione, di compravendita di terreni ed edifici, di macchine, contratti di fornitura e di appalti, permuta e conti correnti bancari, ed infine ogni e qualsiasi contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
- c) provvede all'assunzione del personale, fissando allo stesso le attribuzioni e i compensi;

d) stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso e l'esercizio degli eventuali impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura della stagione sportiva nel corso dell'anno sociale;

f) provvede a deferire al Collegio dei Probiviri i Soci che si rendessero inadempienti alle norme dello statuto, alle regole del gioco e dei regolamenti interni o che per la loro condotta determinassero grave disturbo per il buon andamento dell'Associazione;

g) compila il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Per quanto sopra, il Consiglio Direttivo provvede a delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri predeterminandoli in modo specifico al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere o ad altri membri del Consiglio: Il Consiglio ha poteri di ratifica in ordine ai provvedimenti posti in essere dai responsabili all'uopo delegati;

h) nomina, se ne ravvisa l'opportunità, i Delegati periferici, sia regionali, sia provinciali;

i) redige il regolamento per l'attuazione e l'interpretazione dello Statuto e per la disciplina dell'attività sociale.

Tutte le delibere del Collegio Direttivo dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario che interverrà alle sedute.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma sociale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di sua assenza od impedimento con i medesimi poteri attribuiti allo stesso od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composta da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, e durerà in carica per il quadriennio olimpico. Dovrà riferire all'Assemblea con relazioni scritte sul rendiconto finanziario. Nella riunione dell'insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dalla elezione, procederà alla nomina del suo Presidente. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 16 - COMMISSIONE SPORTIVA

L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da una apposita Commissione Sportiva composta da tre a cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo, e presieduta da uno di essi. Tali membri vanno scelti tra i soci effettivi: Essa dura in carica un anno e può essere riconfermata.

Art. 17 - COMPITI DELLA COMMISSIONE SPORTIVA

La Commissione Sportiva:

a) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative ritenute utili alla propaganda golfistica e per la compilazione dei calendari gare dell'Associazione;

b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;

c) controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;

d) vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea, durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Gli eletti nella prima riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dall'elezione, procederanno alla nomina del Presidente del Collegio. La

carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza alle norme federali e sociali nonché di scorretto comportamento morale, civile sportivo dei soci.

Il Collegio dei Probiviri interviene a seguito di rapporti disciplinari inviati da un socio, dalla Commissione Sportiva nonché dagli altri organi statutari previsti e in carica. Il Collegio dei Probiviri adotta uno dei seguenti provvedimenti:

- a) proscioglimento
- b) censura
- c) deplorazione
- d) sospensione temporanea
- e) espulsione.

Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie e i regolamenti della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide ex-bono et equo qualsiasi controversia e questione fra i Soci e fra i Soci e l'Associazione, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del ricorso che deve essere presentato direttamente al Presidente del Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata agli interessati ed al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri, è ammesso appello al Consiglio Direttivo; i provvedimenti adottati in attesa della decisione del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutivi. Il ricorso potrà essere proposto e sarà validamente presentato se indirizzato e spedito per lettera raccomandata entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri, al Consiglio Direttivo.

In caso di radiazione il relativo provvedimento diverrà esecutivo solo dopo la decisione del Consiglio Direttivo che confermi il provvedimento e comunque dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - DELEGATI PERIFERICI

E' in facoltà del Consiglio Direttivo, quando ne ravvisi l'opportunità, di nominare Delegati regionali, con competenza territoriale per una o più regioni, e Delegati provinciali.

I Delegati dovranno essere Soci dell' Associazione ed avere effettiva residenza nella regione o provincia nella quale vengono nominati . Durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Comunque decadono dalla carica con la scadenza del Consiglio Direttivo.

I loro compiti saranno quelli di promuovere, quali delegati ed incaricati dal Consiglio Direttivo nell'ambito della loro competenza territoriale, ogni iniziativa per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Associazione, collaborando con i delegati dei singoli circoli, ove esistano, e riferendo al Consiglio Direttivo. I delegati dei singoli circoli di golf, designati dai soci "commercialisti" dei circoli stessi e ratificati dal Consiglio Direttivo dell'ACG, sono subordinati all'eventuale delegato provinciale e/o regionale.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire i Comitati regionali dell'Associazione; potrà inoltre con apposito Regolamento stabilire le norme riguardanti il loro funzionamento e la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

I soci proponenti dovranno presentare le proposte al Consiglio Direttivo per iscritto.

Esse saranno sottoposte all'esame dell'apposita Assemblea Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Le modifiche in deroga al 2° comma dell'art. 11 saranno approvate con la maggioranza dei 2/3 dei voti

validi sia in 1° che in 2° convocazione.

Art. 21 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da almeno due terzi dei soci in apposita Assemblea Straordinaria convocata con preavviso di almeno trenta giorni. Di tale convocazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Federazione Italiana Golf. I beni sociali, pagati gli eventuali debiti dell'Associazione, saranno devoluti alla F.I.G.

Art. 22 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme della F.I.G., del CONI e di Legge.